

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1745

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1993

Norme per il recupero dei castelli della Ciociaria

ONOREVOLI SENATORI. - La Ciociaria, terra ricca di storia, arte e tradizioni agricole e pastorali antichissime e decantate nei secoli dai geniali suoi figli, fra i quali Marco Tullio Cicerone e San Tommaso d'Aquino, e da essi resa celebre nel mondo, comprende una vastissima parte del territorio della provincia di Frosinone, ove ancora oggi esistono un numero elevatissimo di castelli di cui la storia, la cultura e la civiltà nel nostro Paese non possono fare a meno.

Si tratta di rocche e manieri, alcuni millenari, sorti nei secoli in questa generosa terra, ricchi di storia e di opere d'arte; alcuni salvati grazie all'impegno dei proprietari, moltissimi in rovina e per i quali urge un drastico ed urgente intervento per il loro recupero che preveda il restauro dei portali, delle decorazioni e degli affreschi.

Negli anni passati la regione Lazio e l'amministrazione provinciale di Frosinone tentarono un primo censimento di questo rilevante patrimonio, ma salvo qualche sporadico intervento nulla di serio è stato fatto affinché si arrestasse il degrado giornaliero dello stesso.

Queste rocche e questi castelli in gran parte dominano le meravigliose vallate della provincia di Frosinone, tra le quali primeggia per la sua bellezza quella Val Comino così cara ai poeti ed agli artisti di tutto il mondo.

Alcuni di essi sono circondati da bellissimi parchi e possiedono ancora scuderie e rustici, veri e propri gioielli di architettura.

Il loro restauro ed il loro recupero, per una zona fortemente penalizzata economicamente rispetto alle altre del nostro Paese, da attuarsi mediante un serio programma di recupero dell'intero patrimonio di cui trattasi, possono significare un rilancio

turistico, con tutto quanto ciò comporta anche in termini occupazionali nel settore turistico e nell'indotto.

È di questi giorni la conclusione del premio nazionale bandito dall'Ente provinciale per il turismo di Frosinone e dal Centro documentazione dei beni culturali di Roma, con oggetto il riuso dei castelli di Vicalvi, di Patrica, di Torre Cajetani e della Rocca Janula di Cassino, che attraverso una selezione di qualificatissimi progetti ha saputo indicare la strada da seguire per la valorizzazione di veri e propri tesori della Ciociaria. È necessario quindi operare ora per il loro effettivo recupero; si ritiene dunque indispensabile un intervento dello Stato che possa programmare le attività a questo scopo finalizzate.

La provincia di Frosinone, pur dovendo ancora effettuare un accurato censimento di questi beni storico-architettonici, annovera sul suo territorio prestigiosissimi castelli fra i quali quelli di: Vicalvi, Atina, Fontana Liri, Fumone, Guarcino, Tecciana, Alatri, Belmonte Castello, Sora, Isola Liri, Monte San Giovanni Campano, Arpino, Alvito, Ceccano, Cassino, Patrica, Torre Cajetani, Esperia e Rocca d'Arce.

In considerazione del fatto che la legge 8 giugno 1990, n. 142, all'articolo 14, comma 1, lettera c), ha dato alle provincie competenza nel campo dei beni culturali, si ritiene che ad essa si debba far riferimento in questo ampio progetto-programma che dovrà vedere il recupero ed il restauro dei castelli.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentare alla vostra attenzione, al vostro esame ed alla vostra approvazione ha quindi l'obiettivo di evitare il progressivo decadimento e la rovina dei castelli della Ciociaria e potrebbe mettere in movimento notevoli comparti economici favorendo il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recupero di antichi ed importanti mestieri quali quelli di fabbro, decoratore, restauratore edile, falegname, mestieri che sconfinano nell'arte e per mantenere i quali non bastano scuole professionali se agli stessi che seguono i corsi non si dà l'opportunità

di lavorare e vedere l'utilità del proprio lavoro.

Il comparto turistico potrà trarre nuova linfa da questa operazione storico-culturale che non mancherà di avere vasta eco nazionale ed internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finanziamento)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga annualmente alla provincia di Frosinone un contributo finalizzato al recupero dei castelli della Ciociaria, il cui ammontare è determinato dall'articolo 5, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

*(Finalità del contributo
Programma di interventi)*

1. La provincia di Frosinone finanzia, con il contributo di cui all'articolo 1, il consolidamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione dei castelli esistenti nella propria circoscrizione territoriale, da essa censiti, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dalla provincia medesima alle soprintendenze archeologica, per i beni ambientali e architettonici e per i beni artistici e storici del Lazio competenti per territorio, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo tramettono al Ministero per i beni culturali e ambientali, con il proprio parere, entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte della provincia comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, la provincia trasmette al Ministero

per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

Art. 3.

(Ripartizione del contributo - Destinatari)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è ripartito dal programma annuale nel modo seguente:

a) il 70 per cento è destinato all'erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di 7 punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi sono introitati dalla provincia e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione mediante acquisto o esproprio da parte della provincia, onde farli rientrare nel proprio patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, ai primi interventi di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Tali immobili, una volta restaurati e consolidati, possono essere utilizzati direttamente dalla provincia o affidati in gestione a enti pubblici e privati che ne garantiscano formalmente la conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro e manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2.

3. La provincia di Frosinone, sentito l'Ente provinciale del turismo di Frosinone, approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, il progetto dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila

sull'esecuzione dei lavori anche laddove il proprietario abbia acquistato l'immobile dalla provincia stessa. La soprintendenza territorialmente competente può, scaduto il termine suddetto, in caso di inerzia della provincia, sostituirsi ad essa.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali)

1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Sono soggetti ad imposta fissa gli atti necessari all'esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 2, nonché gli atti relativi alla concessione di mutui, agli appalti, le relative annotazioni e cancellazioni.

Art. 5.

(Determinazione del contributo - Copertura finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 15 miliardi annue.

2. All'onere derivante dal comma 1, nonché dalle minori entrate di cui all'articolo 4, previste in lire 400 milioni annui, si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e, per gli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento di cui al medesimo capitolo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Nella prima fase attuativa della presente legge il programma di cui al comma 1 dell'articolo 2 dispone l'attivazione del recupero dei castelli di Vicalvi e Torre Cajetani, della Rocca Janula di Cassino e del Palazzo Colonna di Patrica, per i quali già esistono i progetti di riuso.

2. L'Amministrazione provinciale di Frosinone, per le finalità di cui al comma 1, terrà conto degli esiti del concorso nazionale all'uopo bandito dall'Ente provinciale per il turismo di Frosinone.